

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
COLITTO: Modifica all'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (1011);	
PALAZZOLO: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (2632);	
BOIDI ed altri: Nuove norme in materia di previdenza o di assistenza forense. (3701);	
SPADAZZI: Previdenza ed assistenza per i patrocinatori legali. (4048)	1351
PRESIDENTE	1351, 1352, 1353, 1355, 1356 1358, 1362, 1364, 1365, 1368
AMATUCCI, <i>relatore</i>	1352, 1353, 1354, 1355 1356, 1358, 1360, 1363 1365, 1366, 1367, 1368
PALAZZOLO	1353, 1356, 1359, 1360
COMANDINI	1353
PELLEGRINO	1354, 1355, 1360, 1362, 1363
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> 1354, 1355, 1361, 1365	
GUERRIERI EMANUELE	1355, 1365, 1368
PENNACCHINI	1355, 1356, 1358 1361, 1363, 1366
ANDREUCCI	1359, 1360, 1363 1365, 1366, 1367
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1360 1361, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368
PREZIOSI OLINDO	1361, 1365, 1367
KÜNTZE	1361, 1365
MANCO	1364, 1365, 1366
COCCO MARIA	1365, 1366

La seduta comincia alle 9,45.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (1011); Palazzolo: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (2632); Boidi ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense. (3701); Spadazzi: Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali. (4048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori », d'iniziativa del deputato Colitto: « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori », d'iniziativa del deputato Palazzolo: « Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense », d'iniziativa dei deputati Boidi, Breganze, Guerrieri

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

Filippo, Bisantis, Pucci Ernesto, Merenda, Andreucci, Pennacchini, Amodio Francesco, Restivo, Rocchetti, Cocco Maria, Russo Spena, Scarlato, De' Cocci, Schiratti, Napolitano Francesco, Bima, Viviani Arturo, Sammartino: « Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali », d'iniziativa del deputato Spadazzi.

Il relatore onorevole Amatucci ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

AMATUCCI, *Relatore*. Rammento che nell'ultima seduta furono sospesi gli ultimi tre comma dell'articolo 4, perché sorsero delle difficoltà a proposito del secondo periodo del terz'ultimo comma, dove è detto: « Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto ufficio ».

Qualche membro della Commissione domandava quali siano gli altri provvedimenti per i quali si procede « analogamente ». Si riteneva, quindi, che potesse trattarsi di un pleonasma. Ora desidero precisare che si tratta di tutte quelle somme, a cominciare dai depositi, multe e cauzioni, che si effettuano all'ufficio del registro. È un complemento, ma non un elemento aggiuntivo, che regolava la situazione. Credo che con questo chiarimento si possa passare all'approvazione del comma.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni e poiché non sono stati presentati emendamenti, dopo i chiarimenti del relatore metto in votazione gli ultimi tre comma dell'articolo 4.

(Sono approvati).

Metto in votazione l'articolo 4 nel suo complesso. Esso, in seguito ai vari emendamenti già approvati, risulta così formulato:

« L'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di Consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori, e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna non oposti;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed

ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, 2° comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163, 1° comma, 188, 1° comma, 193, 1° comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal Giudice delegato ai sensi degli articoli 97, 1° comma, 110, 117, 157, 2° comma, 159, 190, 1° comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio.

l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le Commissioni delle imposte dirette;

m) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del Pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura civile;

n) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 500 per le sentenze dei conciliatori;

lire 600 per i decreti penali;

lire 1.600 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 3.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise, e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, e delle giurisdizioni speciali;

lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;

lire 6.000 per le sentenze della Corte Costituzionale; della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, del Tribunale Supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette.

lire 1.600 per le decisioni di cui alla lettera l);

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera m);

lire 1.600 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore, lire 3.000 per quelli redatti innanzi ai tribunali, ai giudici addetti ai medesimi; lire 4.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai Consiglieri addetti.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dell'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli Organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'avvocato o il procuratore al quale l'Autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:

a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;

b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;

c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;

d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa ».

AMATUCCI, *Relatore*. Questo articolo venne già esaminato, ma non venne votato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, metto in votazione l'articolo 5.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Dopo l'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 24-bis. — « I residui delle somme versate dagli avvocati e dai procuratori presso gli uffici giudiziari per depositi spese di cancelleria sono devoluti alla Cassa. La devoluzione riguarda anche i residui dei depositi esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

E abrogata la legge 7 febbraio 1956, n. 65 ».

AMATUCCI, *Relatore*. Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che, quando il Comitato ristretto esaminò questo articolo, io manifestai qualche perplessità, perché si tratta di somme in carta bollata versate dagli avvocati con criteri diversi da luogo a luogo, per la redazione dei provvedimenti giudiziari. Si tratta di un incameramento che verrebbe ad adottarsi con una disposizione nuova rispetto alle norme vigenti.

Quindi, esposta questa mia perplessità, vorrei che la Commissione decidesse in merito.

PALAZZOLO. La questione è superata dall'aumento dei contributi generali. Quindi, quest'articolo va soppresso.

PRESIDENTE. L'onorevole Comandini che cosa dice?

COMANDINI. C'è un'altra ragione che induce a sopprimere l'articolo. In realtà, questo accantonare di depositi non è stabilito con criteri uniformi. È stabilito indirettamente, a seconda delle corti e dei tribunali? E se pericolo ci fosse seguirebbe una pressione da parte degli avvocati, perché l'ammontare dei depositi fosse abbassato per non lasciare dei residui o lasciarne di poca entità. Per cui è probabile che un articolo di questo genere darebbe gettiti inferiori a quello che si pensava. Per queste ragioni, io sono favorevole alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 6.

(E approvata).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« L'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952 è sostituito dal seguente:

« Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, salvo in ogni caso il minimo di lire 75.000 annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il quarantesimo anno di età all'atto di iscrizione alla Cassa, ed il minimo di lire 100.000 annue a carico dell'iscritto che a quella data aveva superato il quantesimo anno di età.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, la misura del 5 per cento, se superiore al minimo dovuto, sarà applicata in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato».

Qui c'è un emendamento degli onorevoli Pellegrino-Mariconda-Zoboli-Kuntze:

« Al primo comma, sostituire le parole: lire 75 mila, con le parole: lire 50 mila, e correlativamente le parole: lire 100 mila, con le parole: lire 75 mila ».

AMATUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, se mi consente, qui, vorrei fare delle osservazioni di carattere generale.

Con questo articolo, noi abbiamo innovato rispetto alle leggi precedenti, sopprimendo i contributi volontari e l'abbiamo soppressi perché l'esperienza decennale, dal 1952 al 1962, ci ha dimostrato che quasi nessun avvocato d'Italia ha fatto dei versamenti volontari. Che ci sia da parte di qualche commissario l'intenzione di presentare un emendamento per ripristinarli, lo possiamo ammettere, che non esclude la facoltà se lo crederanno. E un di più, perché va al conto personale individuale e per cui partendo da questa constatazione abbiamo ritenuto in questo articolo di parlare solo di contributi personali obbligatori.

Per quanto riguarda la seconda questione, l'abbassamento dei contributi da 75 a 50 e da 100 a 75 — io lo debbo riferire per scrupolo — parecchi Consigli dell'Ordine e soprattutto i sindacati di Napoli sono venuti da me assumendo che questi contributi, così come sono stabiliti, nel testo, sono esagerati e che molti avvocati si troverebbero in condizioni di non poter pagare. E quando io facevo rilevare che siamo d'accordo che noi vorremmo che gli avvocati pagassero il meno possibile, ma che urteremmo di fronte a difficoltà finanziarie, cioè che non si riuscirebbe ad accumulare la somma per dare la pensione stabilita, essi a questo punto dicevano: ma si possono aumentare praticamente i ciceroni che volevano portare a mille lire, per esempio; perché noi il cicerone lo possiamo riversare sul cliente. Invece questi contributi molti avvocati non li possono pa-

gare. Francamente io non lo so: ora se noi dividiamo questi contributi di 100 mila lire, sono ottomila lire al mese. Ora ci sono molti che non possono pagare queste ottomila lire, siamo pienamente d'accordo. Ma mi pare poi che la somma non sia eccessiva.

Io sarei del parere di abbassare questi contributi obbligatori. Occorre perciò considerare se le esigenze di copertura lo consentono.

PALAZZOLO. Io ritengo che si debbano lasciare le cose come sono, perché si tratta di seimila lire al mese e un avvocato che non può pagare seimila lire al mese vada a fare qualche altro mestiere. Del resto qui l'avvocato non paga un soldo, ma pagano i clienti e sarebbe un'offesa per la classe forense dire che ci sono degli avvocati che non possono pagare seimila lire al mese. Del resto questi versamenti servono a colui che li fa, perché vengono ad aumentare il suo conto individuale.

PELLEGRINO. Noi insistiamo per l'emendamento. Il contributo personale è stato finora di 24.000 lire. Siccome abbiamo aumentato gli altri introiti della Cassa del cento per cento, dovremmo aumentare anche questo contributo personale nella stessa misura, il che significherebbe portare le 24.000 lire a 50.000.

GUERRIERI EMANUELE. Praticamente il Relatore ha fatto capire che occorre mantenere il contributo nella misura prevista, altrimenti non si avrebbe la possibilità di fronteggiare gli oneri. L'onorevole Palazzolo ha, invece, osservato che il versamento serve ad aumentare il conto individuale. Se fosse esatto quello che dice l'onorevole Palazzolo, ci sarebbe una ragione di più per abbassare questo versamento che può essere per alcuni notevolmente oneroso. La previdenza ognuno la fa coi mezzi di cui dispone e quando i mezzi non ci sono, non si può obbligare nessuno a crearsi una previdenza che va al di là delle sue possibilità.

AMATUCCI, *Relatore*. Gli attuariali hanno fatto i conti tenendo presenti queste cifre e non possiamo dire che, abbassando questo contributo obbligatorio personale ci sia la possibilità di corrispondere ugualmente queste pensioni. La legge deve ancorarsi a quello che hanno detto gli esperti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono anch'io contrario all'accoglimento dell'emendamento per tutte le ragioni già esposte dal Relatore onorevole Amatucci e anche di quelle dell'onorevole Palazzolo. Io sono sempre preoccupato della necessità di mantenere, di assicurare per l'avvenire un bilancio equilibrato fra entrate e uscite. Ora, se

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

noi dovessimo abbassare questi minimi contributivi di 75 e di 100 mila, fatalmente dovremmo ritoccare le altre voci. Ora quelle altre voci — vorrei ricordare agli onorevoli colleghi — sono già state ritoccate e sono gravose e pesanti. Quindi, mi pare che questo minimo fissato dal disegno di legge debba essere mantenuto.

PELLEGRINO. Voglio ricordare le migliaia di avvocati che esercitano la professione nei piccoli paesi dove incassano poco. Noi proponiamo, quindi, di abbassare da 75 mila a 50 mila.

PRESIDENTE. Rileggiamo l'emendamento: l'onorevole Pellegrino propone di sostituire al primo comma dell'articolo 7 le parole: « lire 75 mila », con le parole: « lire 50 mila » e correlativamente le parole: « lire 100 mila », con le parole: « lire 75 mila ». Lo pongo in votazione, se non vi sono osservazioni.

GUERRIERI EMANUELE. Se lo mettiamo in votazione può anche passare. Io propongo un emendamento: invece di 50, 60 e invece di 75, 80. Quindi le cifre sono 60 e 80.

AMATUCCI, *Relatore*. Io dichiaro di concordare con l'emendamento proposto dall'onorevole Guerrieri, cioè di ridurre il minimo di 75 a 60 mila e il minimo di 100 mila a 80 mila.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento concordato.

(E approvato).

Do lettura del testo definitivo dell'articolo 6 ex 7 e lo pongo successivamente in votazione.

« L'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952 è sostituito dal seguente:

« Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, salvo in ogni caso il minimo di lire 60.000 annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il quarantesimo anno di età all'atto di iscrizione alla Cassa, ed il minimo di lire 80.000 annue a carico dell'iscritto che a quella data aveva superato il quarantesimo anno di età.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, la misura del 5 per cento, se superiore al minimo dovuto, sarà applicata in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 8 del testo del Comitato ristretto, che diventa articolo 7:

L'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 è sostituito dal seguente:

« Le rinunzie indicate nel n. 7 dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dalla presente legge, sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualità di pensione o della liquidazione della somma loro spettante o di qualsiasi altro credito o beneficio di cui abbiano diritto ».

Poiché non vi sono osservazioni né proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(E approvato).

PENNACCHINI. Io non vedo perché si debbano abolire con questo articolo 8 i versamenti volontari da parte dei singoli iscritti alla Cassa.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Perché nessuno ne avrebbe mai fatti.

PRESIDENTE. Del resto l'articolo 8 è stato già votato. Se l'onorevole Pennacchini lo crede, può proporre un articolo aggiuntivo.

PENNACCHINI. Io propongo questo articolo aggiuntivo, che diventerebbe l'articolo 8-bis:

« I conti individuali degli iscritti alla Cassa nazionale, tenuti a norma della legislazione precedente, saranno sostituiti da scritture contabili, nelle quali saranno registrati per il passato e per il futuro i soli versamenti del contributo personale obbligatorio annuo e dei contributi volontari.

I versamenti volontari indicati nel n. 7^o dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato con l'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 991, possono essere effettuati dall'iscritto a tutti gli effetti fino al limite massimo complessivo di 15 milioni di lire e non oltre il compimento del 67° anno di età.

Gli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa nazionale a tutti gli effetti alla data della entrata in vigore della presente legge e quelli che vi saranno iscritti a tutti gli effetti d'ufficio o a domanda a norma dell'articolo 18 della presente legge, potranno effettuarli, ove abbiano già superato i 16 anni di età, entro un biennio dalla data predetta. Su ciascun versamento sarà conteggiato l'interesse al tasso del 4,50 per cento. L'importo dei versamenti volontari potrà essere ritirato dal-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

l'iscritto in caso di gravi motivi discrezionalmente apprezzati dal consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale, che delibererà in proposito.

Il montante dei versamenti volontari potrà a scelta dell'iscritto e con riferimento al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia o di invalidità, essere liquidato in contanti oppure essere convertito in rendita vitalizia diretta non reversibile, oppure essere convertito in rendita vitalizia diretta e reversibile agli aventi diritto con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste per la reversibilità delle pensioni predette.

Se l'iscritto decede invece senza aver fatto la scelta e senza aver disposto del montante in contanti, gli aventi diritto alla pensione di reversibilità o eventualmente alla pensione indiretta, potranno procedere d'accordo alla scelta entro il perentorio termine di sei mesi dal decesso e se sceglieranno la rendita, la Cassa nazionale sarà tenuta a versare gli arretrati. In mancanza d'accordo tra gli aventi diritto entro il termine predetto, la Cassa nazionale verserà senz'altro ai medesimi il montante in contanti. Nei casi previsti dal presente comma non decorreranno interessi a carico della Cassa nazionale fino a quando essa non sia in mora. La misura delle rendite è determinata dalle tabelle allegate alla presente legge. Le rendite, una volta costituite, non sono riscattabili.

Gli avvocati e procuratori che abbiano effettuato versamenti volontari anteriormente alla data della entrata in vigore della presente legge, possono richiedere la restituzione entro e non oltre un anno da tale data. Alla restituzione provvede la giunta esecutiva a semplice richiesta dell'interessato senza alcuna indagine sui motivi ».

Questo articolo riproduce esattamente la proposta Boidi.

AMATUCCI, *Relatore*. Sono dolente di non essere d'accordo su questo articolo aggiuntivo. Il comitato ristretto, dopo avere assunto informazioni e avere, quindi, constatato dal 1952 a oggi c'è stato soltanto qualche avvocato che ha versato dei contributi volontari, alla unanimità ha deciso di sopprimerli, tanto più che il professionista il quale si trovi in condizione di versare dei contributi volontari, può ricorrere a qualsiasi altra forma di assicurazione o di previdenza, che costituirà un di più a suo vantaggio, frutto del risparmio che ha fatto durante la sua attività professionale.

Invece questo nuovo sistema di contabilità e di calcolo non mi pare che possa essere accettato dalla Commissione, che ha già votato l'articolo 8.

PALAZZOLO. Respingo l'emendamento perché è farraginoso e perché potrebbe riguardare pochissime persone intralciando la questione dei fondi individuali.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Debbo rilevare che, dopo che abbiamo soppresso l'articolo 8 nel quale si afferma che i conti individuali previsti, ecc., sono aboliti, adesso dobbiamo farne un altro in cui dobbiamo riaffermare l'efficacia del principio che abbiamo negato.

PRESIDENTE. Io vorrei pregare l'onorevole Pennacchini di non insistere, perché metterebbe la Commissione e me stesso in un disagio enorme. Dal punto di vista formale, non entro nella sostanza. Ora, i rilievi del relatore e del rappresentante del Governo mi sembrano fondatissimi dal punto di vista dello sconvolgimento della legge.

PENNACCHINI. Onorevole Presidente, io aderisco alla sua richiesta e ritiro l'emendamento. Vorrei far presente che questo sconvolgimento è derivato dal fatto che in me è sorto l'equivoco per lo spostamento dell'articolo. Circa quanto affermato dal relatore e, cioè, che l'emendamento verrebbe a sconvolgere anche il sistema della reversibilità, io faccio presente che la reversibilità di cui trattasi nel mio emendamento riguarda soltanto i contributi volontari, non riguarda la pensione in se stessa. Sarebbe una condizione particolare per i contributi volontari che non potrebbe influire sulla reversibilità della pensione.

Nel ritirare il mio emendamento, signor Presidente, io vorrei appellarmi specialmente alla cortesia dell'onorevole relatore, il quale ha accennato che una materia di questo genere potrebbe trovare congrua collocazione in una disposizione regolamentare.

Vorrei fare una raccomandazione alla onorevole Commissione perché rimanga a verbale, con l'appoggio degli onorevoli colleghi, che in sede di formulazione del regolamento la possibilità del versamento dei contributi volontari venga esaminata e possibilmente inserita.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 9 (ex 10):

« L'articolo 28 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 10 (ex 11):

«L'articolo 29 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 è sostituito dal seguente:

«Le eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro provento».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 11 (ex 12):

«L'articolo 31 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:

a) da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

b) da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'articolo 7 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento.

L'eventuale maggiore reddito conseguito sarà devoluto al Conto generale».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 12 (ex 13): Ne do lettura:

«L'articolo 32 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 è sostituito dal seguente:

«La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di età se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età, ma non il cinquantesimo; ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale;

c) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 70 anni, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In questo ultimo caso l'iscritto potrà esercitare il diritto di riscatto degli anni

mancanti, non superiori però a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo ratificazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi.

Agli avvocati e procuratori che si troveranno nelle condizioni del presente articolo viene garantito un minimo di pensione nella misura di lire 720.000 annue. Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge».

L'onorevole Pennacchini propone di sostituire agli articoli 12 e 13 i seguenti:

ART. 12.

«La pensione di vecchiaia spetta esclusivamente agli avvocati e procuratori che siano stati iscritti ininterrottamente alla Cassa nazionale a tutti gli effetti per almeno 25 anni ed abbiano pagato le relative contribuzioni nei termini previsti o concessi.

La domanda di pensione di vecchiaia può essere presentata, quale che sia l'età del richiedente, al compimento del 40° anno di continuativa iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale; in caso diverso potrà essere presentata al compimento del sessantacinquesimo anno di età».

ART. 13.

«La pensione di vecchiaia è pari a lire 36.000 per ogni anno di anzianità di iscrizione alla Cassa nazionale, fino al massimo di lire 1.440.000 annue».

ART. 13-bis.

«Agli avvocati e procuratori che risulteranno iscritti alla Cassa nazionale a tutti gli effetti alla data dell'entrata in vigore della presente legge e a quelli che vi saranno iscritti a tutti gli effetti a seguito di domanda presentata entro il termine perentorio del 30 settembre 1964, o che avranno diritto all'iscrizione d'ufficio a tutti gli effetti entro tale data, sarà riconosciuta la pensione di vecchiaia, se e quando richiesta, quale che sia la loro anzianità di iscrizione alla Cassa nazionale, purché abbiano compiuto il settantesimo anno di età, abbiano pagato fino al momento della liquidazione della pensione, nei termini previsti o concessi, le contribuzioni dovute

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

e dimostrino di avere esercitato effettivamente e continuativamente la professione per almeno venti anni.

Qualora il numero di iscrizioni alla Cassa nazionale non consenta una pensione di importo superiore, la pensione spettante a detti avvocati e procuratori sarà di lire 720.000 annue.

Il godimento degli anzidetti benefici è subordinato alla condizione che gli interessati versino alla Cassa nazionale, entro lo stesso termine perentorio del 30 settembre 1964, l'importo del contributo personale obbligatorio annuo nella misura già pagata dagli altri iscritti e con decorrenza dall'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, maggiorato dell'interesse legale composto del 4,50 per cento, dedotte le annualità già pagate ».

AMATUCCI, *Relatore*. Questi emendamenti riguardano l'articolo 12, ex 13, del comitato ristretto, sottoposto al nostro esame; il quale contiene principi completamente diversi da quelli che erano contemplati nella legge del 1952. Infatti praticamente la legge del 1952 stabiliva che la pensione si conseguiva dopo 40 anni di iscrizione alla cassa a qualunque età o dopo 25 anni di iscrizione alla cassa, con almeno 70 anni di età. Il comitato ristretto, considerando che il limite di 70 anni è troppo elevato, è venuto nella determinazione di abbassarlo di cinque anni e ha stabilito per i giovani — cioè per quelli che presso a poco a 22 o 23 anni, e cioè dopo la laurea, cominciano ad iscriversi nell'albo dei praticanti procuratori — 35 anni di contribuzione e non meno di 65 anni di età. Per gli avvocati anziani che nel 1952 avevano già compiuto il 40° anno di età, ha richiesto 20 anni di iscrizione alla cassa e non meno di 65 anni di età, per venire incontro a quell'abbassamento del limite di età che è nei voti e nelle aspirazioni di tutti gli avvocati.

Infine nel comma c) si è previsto il diritto a pensione dopo 15 anni di iscrizione alla cassa e non meno di 70 anni di età, se nel 1952 l'iscritto aveva compiuto i 50 anni di età, ed ha complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

Si tratta quindi di tre ipotesi: quella dei giovani, lettera a); quella di coloro che nel 1952 avevano superato il 40° anno di età, lettera b); quella dei più anziani che nel 1952 avevano superato i 50 anni di età, lettera c). Infine nel penultimo comma il comitato ristretto ha previsto che nel caso della lettera c) l'interessato potrà esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori

a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla cassa, versando la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge salvo una ratizzazione, autorizzata dalla giunta esecutiva, per un ulteriore periodo massimo di 36 mesi.

Ora, se in tutta la legge c'è un articolo organico e attentamente studiato, è questo; tanto che, pur avendo avuto una quantità di sollecitazioni e di ordini del giorno riguardanti tanti altri punti, non c'è stato nessun consiglio dell'Ordine che abbia sollevato eccezioni su questo articolo, che può considerarsi il pilastro della legge. Se si viene a sconvolgere completamente questo articolo, ammainiamo le vele e ricominciamo da capo!

Quando sorsero discussioni sulla copertura di questa nuova pensione, l'onorevole Ministro tenne una riunione ad alto livello presso il ministero, ma su questo articolo tutti si trovarono d'accordo.

Perciò pregherei l'onorevole Pennacchini, del quale tuttavia ammiro lo zelo, di considerare che non possiamo discostarci da quelli che sono i pilastri fondamentali stabiliti dalla legge del 1952, migliorati col nuovo incremento di fondi, per corrispondere ai colleghi, specialmente se anziani, un degno trattamento.

PRESIDENTE. Per la procedura, faccio osservare all'onorevole Pennacchini che la modifica da lui proposta è sostanziale, perché altera tutta l'impostazione della legge. Sarebbe, perciò, indispensabile il rinvio di tutta la materia al comitato ristretto. Ora, di fronte alla urgenza determinata dalla prossima chiusura della legislatura, ciò significherebbe insabbiare la legge. Per evitare questo, vorrei sul piano della colleganza rivolgere preghiera all'onorevole Pennacchini di non insistere sul suo emendamento aggiuntivo.

PENNACCHINI. Onorevole Presidente, quando ella fa appello all'urgenza dell'approvazione del presente provvedimento e ravvisa negli emendamenti da me presentati, non l'intenzione, ma certamente la conseguenza di un ritardo all'approvazione della legge con il rischio che la legge non trovi la sua soluzione nella presente legislatura, ella mi lega completamente le mani, perché io fin dall'inizio ho premesso, a chiare note, che qualunque mio emendamento, sia pure quelli di più concreta e profonda sostanza, sarebbero stati da me ritirati, se avessero rappresentato il ritardo pregiudizievole per l'approvazione della legge.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

Ritengo che se la Commissione è unanimemente d'accordo nel rinviare la materia al Comitato ristretto, il che rappresenterebbe senza dubbio un ulteriore ritardo all'approvazione della legge, sia preferibile che il mio emendamento venga ritirato. Ho però alcuni dubbi, sui quali vorrei ottenere alcune spiegazioni dall'onorevole relatore.

L'onorevole relatore ha sostenuto che per quanto riguarda questo articolo, che veramente rappresenta il nocciolo di tutta la legge, si è verificata la più ampia delle unanimità sia nel settore specifico degli avvocati sia in sede ministeriale sia in qualsiasi riunione di esperti che abbiano trattato questa materia. Io ho esaminato — l'onorevole Ministro direbbe *funditus* — la materia e sono emersi alcuni casi che io avevo già illustrato in sede di discussione generale e sui quali, mi pare, venne fuori un no di meraviglia. A mio avviso sono veramente obbligatori, se noi applichiamo alla lettera l'articolo 3. Facciamo il caso degli avvocati che oggi hanno 49 anni e che nel 1952 non avevano compiuto il quarantesimo anno di età, cioè avevano 39 anni. Costoro devono aspettare 35 anni di iscrizione alla Cassa per maturare il diritto alla pensione. In altri termini, vanno in pensione a 84 anni. Voi dimostatemi che questo non avviene e dimostatemi come si possa, in coscienza, approvare una legge che manda in pensione gli avvocati a 84 anni.

Facciamo gli altri casi: quelli che nel 1939 avevano 38 anni. Questi vanno in pensione a 83 anni; quelli che ne avevano 37 vanno in pensione a 82 anni. Questa è l'applicazione letterale dell'articolo 13. Gli attuali cinquantannovenni, non iscritti alla Cassa, dovendo maturare 20 anni di iscrizione, che nel 1952 avevano 49 anni, andranno in pensione a 79 anni. Gli attuali settantenni andranno in pensione a 85 anni. Potranno anticipare la pensione a 75 anni, se riscatteranno dieci anni di iscrizione. A me pare che questo rappresenti veramente un serio inconveniente al quale io ho cercato di far fronte, mutando il sistema di pensionalità degli avvocati. Il mio emendamento sarà apparso un po' farraginoso ma lo semplificherò in due parole: il sistema (del resto riporto anche questo dal progetto Boidi) consiste in una forma molto semplice, cioè corrispondere 3 mila lire di pensione al mese per ogni anno di iscrizione alla Cassa. Si prevedono 25 anni di anzianità di iscrizione, e, quindi, la pensione minima ordinaria sarà di 75 mila lire. Poi con l'articolo 13-bis — o non so che numero verrà fuori adesso — si risolvono i casi

transitori degli attuali avvocati anziani per quanto riguarda le pensioni straordinarie e per quanto riguarda questi avvocati anziani, io nel mio emendamento ho fissato una data di iscrizione — 30 settembre 1964 — altrimenti, avendo essi, in base alla legge comunque il diritto di conseguire il minimo di 60 mila lire mensili a 70 anni, non avrebbero avuto la convenienza di iscrizione subito, ma di attendere invece i 70 anni e di iscriversi e percepire, quindi, immediatamente la pensione.

A me pare che il sistema proposto sia veramente un sistema di una semplicità cristallina e soprattutto sia il sistema che eviti quelle incongruenze di quei casi specifici che io ho, testé elencati.

Io non so, se tutti costoro che hanno dato la loro unanimità all'approvazione di questo articolo 12, ex 13, si siano resi esatto conto degli inconvenienti che io lamento nell'illustrazione del mio emendamento.

Io vorrei, però, pregare i membri della Commissione di riflettere a lungo sull'opportunità di emanare una disposizione che mandi in pensione degli emeriti colleghi a 80, 82 od 84 anni. Però, ripeto, se tutto ciò dovesse risolversi in un ritardo nell'approvazione della legge, ritirerei l'emendamento.

PALAZZOLO. I casi anormali che prospetta l'onorevole Pennacchini potranno essere una diecina e non si può d'altra parte dimenticare che, secondo la legge del 1952, costoro non avrebbero mai preso nessuna pensione, perché non erano iscritti alla Cassa. Oggi invece abbiamo trovato una formula di compromesso, per cui anche coloro che non sono iscritti alla Cassa, col riscatto e con la diminuzione del periodo di iscrizione, vengono a prendere la pensione. Ora, se dieci persone restassero fuori da questo beneficio che abbiamo accordato, non potremmo fare una legge proprio per queste dieci persone! Altrimenti dovremmo fare una sanatoria generale, stabilendo che tutti quelli che non erano iscritti alla Cassa hanno diritto alla pensione, anche se non hanno versato contributi; e ciò a danno di quelli che li hanno versati.

ANDREUCCI. Io ho un dubbio che riguarda me personalmente e una serie di altri avvocati che si trovano nelle mie condizioni. Dietro a noi ci sono i giovani ma dietro agli anziani ci sono dei meno anziani. Io andrò in pensione a 80 od 82 anni e mi trovo in questa condizione per aver fatto durante un certo numero di anni il servizio militare. Appena finito il servizio militare, ho dato gli esami di procuratore, mi sono iscritto, appena

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

raggiunto il reddito sufficiente, alla Cassa, e vado in pensione a 82 anni. Ora non credo che quelli della mia generazione debbano essere considerati in questo modo. L'onorevole Palazzolo rileva che con l'altra legge non avrebbero avuto niente. Ma non capisco perché, una volta che vogliamo fare una riforma, una parte notevole dei professionisti debba essere condannata ad andare in pensione a 82 od 84 anni di età!

AMATUCCI, *Relatore*. Potrebbe estendersi la facoltà di riscatto anche a quelli che si trovano nella condizione esposta dal collega Andreucci.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma dobbiamo stare attenti per le conseguenze finanziarie, perché potrebbe venire a mancare la copertura. Io non contesto la bontà del principio, ma bisogna tener presente che col riscatto si paga meno di una annualità di pensione!

PALAZZOLO. Io credo che sono pochissimi i casi. Noi abbiamo circa 500 milioni di riserva perché mentre il fabbisogno sarebbe di 3 miliardi e mezzo noi abbiamo un'entrata di 4 miliardi. Io credo che si possa venire incontro senza pericoli per il bilancio della Cassa.

AMATUCCI, *Relatore*. La possibilità di riscatto è limitata al caso che l'iscritto abbia l'età di 60 anni e non abbia i 20 o i 15 anni d'iscrizione. E allora noi abbiamo detto: in questo caso può riscattare. Ora se noi consideriamo gli iscritti che avevano meno di 40 anni, praticamente noi a costoro non concediamo la pensione a 65 anni, ma la concediamo a 70 anni. Non credo che derivi un onere. Procedendo l'interessato al riscatto è praticamente quello che avrebbe dovuto versare se per ragioni d'età fosse stato iscritto prima.

PALAZZOLO. Se quelli a 40 anni si iscrivevano, la pensione non la ottenevano a 80 anni, ma a 70 o a 65.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta e la proposta è molto semplice, dettata dallo stato di necessità, e cioè quella di accantonare l'articolo, perché nella mattinata è impossibile esaurire la discussione dell'intera legge.

Io ho fatto pressioni e sono riuscito a far includere, nella seduta del pomeriggio della V Commissione (Bilancio), la richiesta di parere sull'emendamento Pennacchini all'articolo 2; così si ha il tempo di meditarci, altrimenti andiamo avanti discutendo.

AMATUCCI, *Relatore*. Se si tratta degli avvocati che all'età di 36, 37, 38, 39 anni si erano iscritti nel 1952, la soluzione è facilis-

sima, perché noi, dando a costoro la possibilità di riscatto, li facciamo entrare nei limiti di tempo previsti dall'articolo in esame. Ma per coloro che non si sono iscritti, io tengo a dichiarare formalmente che questa è una ipotesi che non possiamo prendere in considerazione, non perché ci manca la possibilità materiale di poter coprire con le previsioni della legge ipotesi simili. La legge deve guardare i giovani, deve guardare l'avvenire. Il Comitato ristretto si è preoccupato degli anziani, adottando quella formulazione di cui ognuno è a conoscenza; ma più di questo non mi pare che possiamo fare.

PELLEGRINO. Vorrei presentare un emendamento su questo punto.

AMATUCCI, *Relatore*. Sono emendamenti che incidono il punto fondamentale della legge. Io aderisco a quello che dice il Presidente; cioè di lasciarlo in sospeso.

ANDREUCCI. Va bene che gli anziani abbiano la pensione, ma ingiustizia sarebbe che i giovanissimi non avessero questa pensione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io aderisco alla proposta di rinvio. Vorrei, però, conoscere il parere della Commissione su questo punto. La Commissione è d'accordo sul principio esposto dall'onorevole Amatucci; secondo il quale la norma transitoria deve prendere in considerazione soltanto coloro che si sono iscritti in base alla precedente legge? Perché l'emendamento presentato dall'onorevole Pellegrino riguarda anche coloro che si iscriveranno a norma della presente legge. C'è una differenza profonda fra le tesi degli onorevoli Pellegrino e Pennacchini rispetto all'opinione dell'onorevole Amatucci; direi anche rispetto alla tesi dell'onorevole Andreucci che ha prospettato il caso di coloro che già si erano iscritti nel 1954, 1955, quando si è maturato il diritto all'iscrizione.

Ripeto: sono due ipotesi diverse. Vogliamo prendere in considerazione la situazione di coloro che già si erano iscritti e che avendo già manifestata la volontà di aderire alla Cassa hanno, secondo me, il diritto a veder protetta la loro situazione, nel senso che bisogna arrivare a una pensione congrua entro un periodo congruo. Viceversa, per coloro che non si erano iscritti e di cui diventa obbligatoria la iscrizione con questa legge, evidentemente la situazione è meno grave rispetto a quella di coloro che sarebbero stati esclusi praticamente, nonostante che si fossero già iscritti. Questo è il punto che bisogna risolvere, perché, in un senso o nell'altro, noi dobbiamo avviare gli studi ai fini della

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

copertura. E con questi termini d'intervento, io mi sono preoccupato di assicurare un reale equilibrio delle entrate e delle uscite della Cassa. Noi dobbiamo cercare di evitare qualsiasi possibilità di squilibrio finanziario.

Non vorrei che, attraverso un emendamento affrettato, si riproducesse quella situazione che faticosamente abbiamo eliminato. Ecco perché, se la Commissione si orientasse nel senso di una norma a favore di coloro che si erano già iscritti, io credo che la soluzione si potrebbe trovare senza incidere nel sistema delle entrate. Se ci dobbiamo riferire ai non iscritti, allora il problema diventa veramente delicato.

PREZIOSI OLINDO. Io aderisco alla proposta fatta dal collega Amatucci, perché non si possono estendere questi benefici a coloro che in base alla precedente legge non si erano iscritti. In effetti, vi sono forse più dei dieci casi di cui parlava il collega Palazzolo, ma siccome la legge del 1952 assicurava un trattamento molto esiguo, parecchi avvocati non hanno creduto di iscriversi. Adesso che con questa proposta di legge si provvede in una forma più sostanziale, tutti vorrebbero gli stessi benefici. Ma noi possiamo affermare che coloro che non hanno ritenuto di iscriversi allora, non possono adesso sconvolgere tutto il provvedimento, che è stato approvato all'unanimità dal Comitato ristretto dopo aver sentito i competenti. Il risultato sarebbe di insabbiare la legge.

PENNACCHINI. Protesto contro questa affermazione di insabbiamento della legge.

PREZIOSI OLINDO. Ella ha già detto che non vuole insabbiare la legge, ma evidentemente le conseguenze sarebbero queste.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Però l'onorevole Pennacchini ha dichiarato che se questa fosse la conseguenza, sarebbe disposto a ritirare l'emendamento.

PREZIOSI OLINDO. Si può trovare un temperamento. Tutto è legato ad un elemento base, cioè all'effettivo esercizio professionale per 25 anni e ai 65 anni di età. Quindi, se nell'ipotesi delle lettere b) e c) si abbia l'età minima all'entrata in vigore della legge del 1952, si può rimediare senza alcuna preoccupazione per la copertura, perché con l'ultimo capoverso dell'articolo si dà la possibilità del riscatto nelle forme previste nel capoverso stesso. E siccome c'è anche quel tale fondo disponibile di cui faceva parola l'onorevole Palazzolo, non ci può essere nessuna preoccupazione dal punto di vista del bilancio. Perciò potremmo accettare la proposta dell'onorevole Amatucci e far precedere il

40° anno nella lettera b) e il 50° anno nella lettera c) dalla negazione, in modo da far salvo il caso di coloro che non avevano compiuto questi anni all'entrata in vigore della legge del 1952.

KUNTZE. Ho ascoltato con molta attenzione i colleghi e debbo osservare che le considerazioni di tutti sono degne di attenzione. Ma ritengo che non siamo in grado di decidere oggi e che la proposta più saggia sia quella dell'onorevole Presidente, e cioè di aggiornarci su questo articolo per avere delle informazioni più precise. Perciò rivolgerai preghiera al relatore perché ci dica quanti sono gli avvocati che si trovano nelle condizioni della lettera a), quanti nelle condizioni della lettera b) e quanti nelle condizioni della lettera c), tenendo presenti sia quelli iscritti alla Cassa, sia quelli non iscritti alla data di entrata in vigore della legge del 1952.

AMATUCCI, Relatore. Questo calcolo è molto difficile, perché bisognerebbe stabilire il numero e la posizione degli avvocati nelle singole età.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Si tenga presente che gli iscritti alla Cassa sono circa 22.000 mentre gli avvocati che esercitano la professione sono circa 35.000.

KUNTZE. Sono grato all'onorevole Amatucci di questa interruzione. Però io debbo mantenere ferma la mia osservazione, perché, anche se non sarà possibile avere un calcolo matematico perfetto — e credo che questo sia molto difficile, non solo nella ipotesi di questa legge, ma in tutte le ipotesi di leggi, che prevedono dei trattamenti di carattere economico previdenziale, tuttavia un certo calcolo approssimativo può essere fatto; perché se no, dobbiamo confessare che tutti i calcoli degli attuariali sono stati fatti su una base fluttuante e non su una base se non di certezza perlomeno di grande approssimazione. E allora se questo è possibile, io penso che, arrivando a questi calcoli di approssimazione, noi potremmo anche renderci conto di quello che fosse l'eventuale onere finanziario che la Cassa andrebbe a sostenere per venire incontro alle eventuali esigenze di questi professionisti, in modo da vedere se sia il caso di accogliere le richieste massime o se sia il caso, come proponeva l'onorevole Amatucci e come era d'accordo l'onorevole Preziosi — e come se non erro mi pare ci sia un emendamento proposto da noi — arrivare a una soluzione intermedia, cioè perlomeno a far salva la situazione di quelli che all'atto dell'entrata in vigore della

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

legge del 1952 erano già iscritti alla Cassa, sia pure, magari, con una iscrizione di poco tempo o pochi anni, in modo da cercare se non di raggiungere l'*optimum* di questa legge, di sanare quelle iniquità che sono state messe in essere dagli interventi di altri colleghi e che effettivamente mi pare, non rispondano agli scopi di una legge che si ispiri e abbia le finalità di adeguare il trattamento previdenziale di questa categoria di professionisti alla quale mi onoro di appartenere.

Ritengo che queste considerazioni, signor Presidente, in adesione alla sua proposta, ci impongano di stralciare questo articolo, in modo da poterlo discutere veramente con approfondimento e da poter dare il nostro voto con cognizione di causa, altrimenti noi ci troveremmo in condizioni di votare unicamente perché questa legge vada in porto, ma senza essere convinti di aver votato una norma che risponda effettivamente alle esigenze che, credo, sono condivise da tutti i commissari.

PRESIDENTE. Mi pare che siamo d'accordo sulla necessità di rinviare l'esame di questo articolo.

Prima di concludere questa parte, io vorrei far presente ai colleghi una verità che è nella coscienza di ognuno di noi — avendo tutti quanti noi seguito l'*iter* di questa legge — che, cioè, evidentemente vi è un'inconciliabilità, per il momento assoluta — questo è detto in riferimento ad alcuni aspetti che il problema presenta, come quello dei non iscritti alla Cassa — cioè a dire senza rimedio, fra la copertura effettiva e quelle che sarebbero le esigenze direi spesso più umane che giuridiche. Ma soprattutto vorrei ricordare ai colleghi — e questa mi pare la cosa più essenziale — che si è partiti in questa materia da un dilemma iniziale, cioè a dire la rinuncia, per il momento, a varare una legge. È stata una tesi questa; è stata una delle tesi affacciate, cioè a dire, poiché non si ha la possibilità di varare la legge che suffraghi le esigenze molteplici insorgenti dalla materia, non ne facciamo per ora niente. Mandiamo, cioè, a miglior tempo. Era una tesi questa.

La seconda tesi che è prevalsa, qual è stata? Affrontare il problema con la prospettiva di un miglioramento, affidato, direi, al tempo e alle maggiori possibilità che, si spera, vi siano in un domani prossimo. Fra queste due tesi, è prevalsa la seconda. Quindi, noi siamo partiti col programma di varare la legge nella consapevolezza di alcune inevitabili lacune e di alcuni aspetti che certamente nessuno di noi accettava né con gradi-

mento né, tantomeno, con convincimento. Questa mi pare che sia un'osservazione necessaria per noi stessi.

PELLEGRINO. Io vorrei che fosse demandata un'eventuale nuova formulazione dell'articolo 12 al comitato ristretto, il quale dovrebbe riunirsi oggi stesso o domani.

PRESIDENTE. Sarebbe normale tutto questo. Però teniamo presente che, una volta deciso di affidare la soluzione al comitato ristretto, saremo necessariamente vincolati all'*iter* del Comitato stesso.

Ad ogni modo, se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo, quindi, all'articolo 13, ex articolo 14:

« L'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di età è subordinato alla cancellazione dall'Albo forense.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.

La pensione è reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto è deceduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente ».

Poiché non sono stati proposti emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14, ex articolo 15:

« Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione derivante:

a) dalla trasformazione in rendita, secondo le tabelle annesse, del montante al 4,50 per cento dei contributi personali obbligatori di cui all'articolo 7, maggiorati dalle eventuali quote di ripartizione delle entrate del conto generale:

b) da un'ulteriore quota di ripartizione delle entrate afferenti al conto generale.

Il conto generale, ove affluiranno le entrate di cui all'articolo 2 della presente legge nn. 1°), 2°), 3°), 4°), 6°), 7°), 8°) e 9°) sarà così utilizzata:

1°) Il 20 per cento:

a) per la copertura delle spese generali;

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

b) per l'assistenza agli iscritti e loro familiari;

c) per la costituzione di un Fondo di riserva.

2°) Il 50 per cento sarà suddiviso in parti eguali tra tutti coloro i quali godano di una pensione di vecchiaia o di invalidità o di una rendita di reversibilità, attribuendo a questi ultimi una quota pari al 60 per cento di quella accreditata ai pensionati diretti;

3°) Il 30 per cento sarà accreditato, in parti eguali ai conti individuali degli iscritti.

Il minimo della pensione, compreso le integrazioni, per gli iscritti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, è pari a lire 60.000 mensili per le pensioni dirette e a 40.000 lire mensili per le indirette.

Nel caso in cui il 50 per cento destinato ai pensionati non sia sufficiente per il raggiungimento del minimo previsto per ciascun pensionato, sarà prelevato quanto necessario dalla riserva.

Qualora l'indice del costo della vita dovesse in un dato anno aumentare di oltre il 10 per cento, le pensioni minime in corso e quelle ancora da maturare verranno incrementate dall'anno successivo nella misura del 5 per cento, mediante prelievi dalla riserva e, se necessario, dalle aliquote destinate agli attivi e dalla quota del 30 per cento destinata ai conti individuali.

L'articolo 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e le tabelle in-esso indicate sono abrogate.

Gli onorevoli Pellegrino, Mariconda, Sforza e Kuntze hanno proposto il seguente emendamento:

Sostituire al n. 1°) le parole: 20 per cento, con le parole: 25 per cento.

Sostituire al n. 2°) le parole: 50 per cento, con le parole: 45 per cento.

Sostituire al n. 3°), capoverso, le parole: a 40 mila lire, con le parole: a 50 mila lire.

Un altro emendamento è stato proposto dall'onorevole Pennacchini. Esso dice:

« Qualora l'indice della vita dovesse in un dato anno aumentare di oltre il 10 per cento, le pensioni minime in corso e quelle ancora da maturarsi verranno incrementate dall'anno successivo nella misura del 5 per cento ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questa norma è già compresa nella legge.

PENNACCHINI: Allora ritiro il mio emendamento.

PELLEGRINO. Faccio osservare che il nostro emendamento non sposta nulla, perché la percentuale complessiva rimane immutata, è all'interno della percentuale complessiva che avviene una modifica.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Siccome le lettere a) e b) restano immutate, non si precisa che viene dato un incremento per l'assistenza. Quindi, è un'indiretta spinta ad aumentare le spese generali.

PELLEGRINO. Allora possiamo dirlo alla lettera b).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Però si verrebbe a dare di meno ad altri pensionati che pure rientrano nel concetto di assistenza.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Pellegrino possa ritirare il suo emendamento.

PELLEGRINO. Non tutto. Lo ritiro per quella parte che riguarda il cambiamento di percentuale, ma insisto per l'ultima parte, che prevede l'aumento della pensione indiretta da 40.000 a 50.000 lire.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo altera tutto il sistema del rapporto tra le pensioni dirette e le pensioni indirette. Qui si è usato lo stesso parametro che esiste negli altri trattamenti previdenziali tra pensioni dirette e indirette.

PELLEGRINO. Aumentando il minimo delle pensioni indirette, si fa un'opera di equità e di giustizia anche verso coloro che sono colpiti da gravi infortuni familiari.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma si altera anche il sistema della legge.

PELLEGRINO. Però l'emendamento non altera niente per quanto riguarda la Cassa. Quindi può essere accolto.

ANDREUCCI. A me pare che il rapporto debba essere mantenuto, e ciò per ragioni semplici, perché in realtà la pensione indiretta, di reversibilità, viene pagata dopo che della pensione diretta ne abbia goduto il titolare, per cui, in linea di massima, si può dire che è la vedova che riceve questa pensione oppure potrebbe essere pagata in caso di morte prematura dello stesso titolare. E in questo caso aumenterebbe, direi, l'onere della Cassa, in quanto si fa una media statistica.

AMATUCCI, *relatore*. Quando noi abbiamo stabilito 60 per le dirette e 40 per le indirette, abbiamo voluto dire che qualora non si potesse arrivare alla corresponsione di questa somma, bisogna attingere ai fondi di riserva. E i fondi di riserva sono quelli; hanno un limite. Se noi li aumentiamo, dove andiamo a finire?

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. Io prego di non insistere, perché si porrebbe un problema di grave disagio.

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 15:

« Gli articoli 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47 e 51 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppressi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16, ex 17:

« L'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'iscritto risulta nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000 può chiedere con domanda diretta alla cassa e sottoscritta con firma autenticata che l'ammontare della pensione sia ridotto alla metà di quello ordinario.

In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà.

Coloro che avvalendosi della disposizione suindicata hanno ottenuto la riduzione a metà del contributo personale obbligatorio annuo, dovranno regolarizzare la loro situazione contribuiva, versando alla Cassa nazionale il montante, sulla base dell'interesse legale, della metà dei contributi non versati entro il termine massimo di un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. In caso contrario gli anni per i quali si sono valse della facoltà prevista dal presente articolo saranno calcolati, ai fini dell'anzianità contributiva, nella misura di metà senza contare i periodi di tempo inferiori al semestre e contandosi per anni interi i periodi di tempo superiore al semestre ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17, ex 18:

« L'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« In caso di malattia o di infortunio che importi incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto, previa cancellazione dall'Albo, a pensione di invalidità purché non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000.

Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso di invalidità dovuta ad infortunio, alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito.

Se l'invalidità si manifesti prima di 10 anni di iscrizione alla Cassa, l'iscritto ha diritto soltanto al saldo del conto individuale.

In caso di morte del professionista iscritto da almeno 5 anni alla Cassa ma che non abbia maturato il diritto a pensione, la Cassa corrisponderà alla vedova la pensione nella quale verrà trasformato il montante dei versamenti effettuati dall'iscritto al conto individuale, oltre che delle eventuali quote di ripartizione di cui all'articolo 15-a).

Detta pensione verrà eventualmente integrata al fine di raggiungere le lire 40.000 mensili, e se esisteranno figli minori, all'atto della morte dell'iscritto, la rendita anzidetta verrà aumentata di lire 8.000 mensili per ogni minore, finché questi non avrà raggiunto il 21° anno di età; così integrata la rendita complessiva non dovrà superare le lire 60.000 mensili.

La famiglia del deceduto riceverà inoltre un congruo contributo per spese di malattia e funerarie, queste ultime nella misura che sarà annualmente stabilita dal Comitato dei delegati.

Se l'iscritto era celibe o vedovo, il montante di cui sopra sarà ripartito tra gli eredi secondo le norme che regolano la successione.

Se alla data del decesso sussistevano figli minori, detto montante, eventualmente integrato, sarà assorbito per la corresponsione pari a quella che sarebbe spettata alla vedova, finché non avranno tutti raggiunto il 21° anno di età.

Se il professionista deceduto non aveva ancora 5 anni di anzianità di iscrizione alla Cassa, verrà in ogni caso versato agli eredi il montante di cui si è detto ».

MANCO. Vedo che l'avvocato o procuratore, il quale, in seguito a malattia o infortunio riporta l'incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale, non può godere della pensione di invalidità se non ha un reddito inferiore a 300.000 lire annue. Cioè basta che questo professionista abbia un appartamento di due stanze, perché, proprio nel momento in cui avrebbe maggior bisogno di assistenza della Cassa, non abbia più diritto a pensione. Domando se questo è legittimo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma questo professionista deve essere iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

complementare per almeno 300.000 lire, il che significa che ha già usufruito dell'abbattimento alla base.

AMATUCCI, *Relatore*. Un accertamento di 300.000 lire, al 10 per cento corrisponde a un reddito di più di tre milioni.

GUERRIERI EMANUELE. Ma bisogna allora parlare di imponibile, non di reddito.

MANCO. Io non vedo perché, trattandosi di denaro che paga l'avvocato, la pensione debba essere condizionata al reddito dell'avvocato stesso. Sarei, perciò, contrario a stabilire limiti; in ogni modo, il limite dovrebbe essere più razionale.

ANDREUCCI. Ma si tratta di un sussidio o di una pensione? Se è un sussidio, possiamo stabilire dei limiti; se, invece, è una pensione, trattandosi di un diritto maturato, non si possono mettere dei limiti. Inoltre il limite dovrebbe essere abbastanza ampio, per poter comprendere anche coloro che hanno ancora a carico la famiglia.

AMATUCCI, *Relatore*. Io sarei propenso ad aumentare il reddito. Però sarebbe ingiusto dare una pensione di invalidità a chi è in condizioni economiche buone.

MANCO. Io sono dell'avviso di eliminare qualsiasi limite.

GUERRIERI EMANUELE. Il principio è esatto; però, non dobbiamo dimenticare che i contributi sono stati determinati in relazione a una certa quantità di oneri che si assume la Cassa. Se gli oneri aumentano, cadono tutti i calcoli.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la Giustizia*. Poi c'è un altro comma, che dice: « Se l'invalidità si manifesta prima di dieci anni di iscrizione alla Cassa, l'iscritto ha diritto soltanto al saldo del conto individuale ».

COCCO MARIA. Bisogna cercare l'opportunità di conservare un minimo di iscrizione alla Cassa.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la Giustizia*. Il principio è questo: se la invalidità si manifesta prima dei dieci anni, il trattamento è del tutto particolare, è diverso.

COCCO MARIA. Nella legge è previsto sempre un minimo di cinque anni.

PREZIOSI OLINDO. In sostanza, per i lavoratori si prevede la pensione di invalidità, dopo un minimo di versamenti di contributi, per una determinata epoca. Ma per gli avvocati, per i professionisti, perché non si deve fare lo stesso? Però bisogna eliminare quella condizione del reddito, escluso quello professionale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io già nel precedente intervento, ho fatto pre-

sente l'opportunità di assicurare sempre un equilibrio fra le entrate e le uscite, altrimenti noi sconvolgiamo tutto il sistema su cui si fonda la Cassa previdenza avvocati. Quindi, non dobbiamo modificare, a cuor leggero, un sistema che è stato lungamente meditato dal Comitato ristretto e che, del resto, trova il suo riscontro anche nell'altro progetto che si legge a fianco. Quindi, su questo punto c'è un accordo fra le due tendenze che si contrastano il campo. Piuttosto ritenendo la parte essenziale, su cui si è basata la discussione a proposito delle osservazioni del collega Preziosi, io proporrei di aumentare. Da 300 mila, si potrebbe arrivare — come ha detto il relatore — a tre milioni, ferma restando la possibilità, in sede di coordinamento, di modificare la dizione, perché lo spirito della nostra proposta è quello: che il reddito complessivo, escluso quello professione, non deve superare i tre milioni.

Se è al disotto dei tre milioni, allora spetta la pensione, se è al di sopra non spetta. Per la formulazione tecnica della parte finanziaria, mi riserverei in sede, poi, di coordinamento di vedere se corrisponde alla dizione questo concetto che noi vogliamo esprimere. In altri termini, noi saremmo d'accordo a modificare a tre milioni, purché si tratti di reddito e non d'imposta. È chiaro che, se si tratta di imposta di tre milioni, allora il reddito è elevatissimo.

Quindi, in sostanza, la mia proposta è di lasciare inalterato il sistema dell'articolo, di aumentare da 300.000 a 3.000.000, purché si intenda che si tratti di reddito e non già di imposta.

ANDREUCCI. Si dovrebbe considerare anche il trattamento di colui che ha un reddito superiore ai tre milioni in relazione ai suoi fondi individuali.

KUNTZE. Potremmo sempre dire alla liquidazione del conto individuale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarebbe un principio mutualistico; però quando ha un reddito elevatissimo, anche dopo l'infortunio. In fondo qualcuno deve pagare per la integrazione della Cassa.

Su questo c'è accordo generale.

Ritengo giusta l'osservazione di non riprendere il testo del 1952 ed elevare le 300 mila a 3 milioni.

PRESIDENTE. Allora siamo d'accordo: sostituire a trecentomila le cifre di tre milioni.

ANDREUCCI. Mi permetto di far rilevare che qualora non si debba mettere in atto quello previsto nella parte principale e nel primo comma di questo articolo, al secondo

comma è detto: « Se l'invalidità si manifesti prima di dieci anni di iscrizione alla Cassa, l'iscritto ha diritto soltanto al saldo del conto individuale ». Ora non è previsto il caso, invece, che l'invalidità si manifesti dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa. È ovvio che non debba essere pagata la pensione, perché il reddito è superiore ai tre milioni, ma che ci sia la misura di questa pensione è egualmente necessario.

Lei dice, signor Ministro, che questo è un principio generale; ma siccome i principi generali danno luogo molto spesso a sentenze della Cassazione, io chiedo che sia messo anche qui.

AMATUCCI, *Relatore*. Se si manifesta prima dei dieci anni, ha diritto alla liquidazione del fondo individuale; se si manifesta dopo dieci anni ha diritto alla pensione.

PENNACCHINI. Dopo le parole « 3 milioni » bisogna aggiungere: « In tal caso ha diritto ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è quella la sede.

AMATUCCI, *Relatore*. Dunque, per il primo comma, il Ministro accoglie la mia proposta di elevare il reddito complessivo superiore a lire tre milioni; il secondo comma va bene così; al terzo comma, dove dice « se l'invalidità si manifesti prima di dieci anni di iscrizione alla Cassa, l'iscritto ha diritto soltanto al saldo del conto individuale » aggiunge: « Lo stesso trattamento spetta all'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma ».

COCCO MARIA. Il termine di assicurazione per l'invalidità, è previsto in una misura più alta rispetto a quella per la morte. Ora noi favoriamo la vedova dopo cinque anni di iscrizione alla Cassa e l'invalido che viene a gravare sulla famiglia e sull'onere familiare con qualche cosa di più viene, invece, portato sulla base di un termine di dieci anni, il che mette in disagio la questione ed è contro ogni norma e previsione della legislazione previdenziale e assistenziale.

ANDREUCCI. Il suggerimento dell'onorevole Cocco Maria è suggestivo, però si deve tener presente che la legislazione relativa ai lavoratori riguarda persone che sono soggette a pericoli molto maggiori degli avvocati.

KUNTZE. Io non voglio intervenire per quanto riguarda la riduzione da 10 a 5 anni del periodo di iscrizione alla Cassa, perché, pur riconoscendo che questo sarebbe un provvedimento di equità, mi rendo conto che importerebbe un maggiore onere che non è stato previsto nel momento in cui questa legge

è stata formulata. Si dovrebbero quindi rivedere tutti i conti e ciò porterebbe un grave ritardo all'approvazione della legge.

Vorrei invece soffermarmi sul secondo comma di questo articolo. L'interessato non ha diritto alla pensione d'invalidità se il danno subito è stato adeguatamente risarcito. Debbo richiamare l'attenzione dei colleghi sulla genericità di questa formula. Chi esprime il giudizio sulla adeguatezza del risarcimento? Se ci trovassimo in presenza di una sentenza che liquida il danno, non ci sarebbe nessun dubbio; ma nell'ipotesi di una transazione, che può essere accettata anche nel caso dell'inadeguatezza del risarcimento, perché colui che ha provocato il danno non è in grado di dare un risarcimento maggiore, chi giudica dell'inadeguatezza? Poniamo il caso di un investimento automobilistico. Il proprietario dell'automobile non ha niente da perdere e l'assicurazione paga fino a un certo massimale. In questo caso naturalmente l'infortunato si contenterà di questo massimale che non è adeguato. Chi giudicherà di questa inadeguatezza?

C'è anche un'altra questione. Generalmente il risarcimento non si consegue immediatamente dopo il verificarsi dell'infortunio; le cause in questa materia durano anni e anni, perché si deve percorrere tutto il *curriculum* prima in sede penale, poi in sede civile. Il giudice penale rinvia sempre la liquidazione del danno in separata sede e si va così avanti all'autorità giudiziaria civile, col rischio di percorrere tutti i gradi di giurisdizione. Che cosa succede in questo periodo? L'infortunato consegue la pensione di invalidità oppure no? Se non la consegue è un'iniquità; se la consegue, bisogna fare un'altra riflessione: la Cassa che anticipa la pensione d'invalidità, deve avere il diritto di rivalsa verso colui che ha causato il danno.

In sostanza, io non presento degli emendamenti, ma chiedo dei chiarimenti, che mi sembrano indispensabili per poter arrivare a una corretta interpretazione di questa norma, la quale, così come è formulata, darebbe luogo a un'infinità di questioni che la renderebbero inoperante o renderebbero molto difficile il conseguimento della pensione a chi può averne diritto.

MANCO. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il collega Kuntze. Ma c'è un altro rilievo da fare. Mentre nel primo comma si parla di incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale, nel secondo comma, invece, si parla di invalidità generica. Non parliamo poi dell'adeguamento perché

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

darebbe luogo, secondo me, a talune controverse.

A questo punto io dico: che cosa succederebbe se io accettassi il risarcimento dei danni e poi dicessi alla Cassa che il risarcimento dei danni non è adeguato. Chi stabilisce l'adeguatezza? Io dico che ho avuto due milioni, tre milioni, però questo risarcimento non è adeguato al danno. Che cosa significherebbe allora questa adeguatezza?

In linea di principio, io sosterei che questo secondo capoverso bisogna eliminarlo. Io parto sempre dal punto di vista che essendo un diritto dell'avvocato ad avere la pensione in questi casi, non dovrebbe nemmeno essere rapportata al risarcimento del danno che scaturisca da un infortunio. Mi pare che questi siano due concetti completamente diversi.

Il funzionario dello Stato, che è pensionato, se ha maturato un certo numero di anni, ha raggiunto la pensione.

Se ha un risarcimento di danno, non continua forse a percepire la pensione?

AMATUCCI, *Relatore*. La pensione non scaturisce dall'infortunio, scaturisce dallo stadio di servizio che ha prestato.

ANDREUCCI. Io penso che si debba assicurare in ogni modo all'invalido quello che percepirebbe se nessun terzo avesse l'obbligo del risarcimento totale o parziale del danno da lui subito. Perché oltre al caso che si possa trovare chi non paghi, ci può essere il caso, per esempio, di un incidente con concorso di colpa, per il quale il danno viene pagato solo in parte al risarcito, perché c'è un concorso di colpa, e questo concorso di colpa incide sul risarcimento del danno.

Allora, io proporrei che si dicesse che il conseguimento della pensione è subordinato nel caso di invalidità, dovuta ad infortunio, al fatto che il risarcimento dovuto dal terzo non corrisponda alla capitalizzazione della pensione che l'infortunato dovrebbe percepire ove non vi fosse alcun risarcimento possibile da parte di terzi. E in questo caso la Cassa avrebbe il diritto di incamerare quel tanto che per il risarcimento di danno il professionista viene a percepire.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei chiarire qualche dubbio interpretativo che è sorto a proposito di questo comma. Lo onorevole Kuntze ha fatto questa ipotesi. Se in pendenza della causa per conseguire l'indennizzo, l'interessato chiede la pensione, come si deve regolare la Cassa?

Per me deve darla. Perché non c'è dubbio che l'articolo deve essere interpretato nel

senso che si ha diritto al conseguimento della pensione a meno che non sia intervenuto un adeguato risarcimento. Quindi, deve darla.

Che cosa può accadere? Che il corso del giudizio duri quattro, cinque, sei anni? A un certo punto si ottiene una sentenza definitiva la quale dà un adeguato risarcimento. Evidentemente, da quel momento la Cassa applica la norma e non dà più la pensione. E mi pare che sia giusto.

Poi, c'è stata un'altra osservazione di carattere giuridico sollevata dall'onorevole Manco per quanto riguarda l'interpretazione dall'invalidità. Per me non c'è dubbio che si deve trattare dell'incapacità assoluta e permanente di cui al primo comma, perché dice: « Il conseguimento della pensione è subordinato... » cioè di quale pensione? Di quella che si consegue a termine di incapacità assoluta e permanente all'esercizio, « è subordinata, in caso di invalidità dovuta ad infortunio »; è sempre il conseguimento di quella pensione di cui si è parlato al primo comma. Quindi, non c'è dubbio che si debba trattare di incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale. Poi, viene la terza questione giuridica che è stata posta: Chi accerta l'adeguatezza?

Ha già risposto l'onorevole Palazzolo, durante l'interruzione, ed ha detto che il Consiglio di amministrazione è composto da avvocati eletti dalla stessa categoria forense.

Qualora l'interessato non sia d'accordo sul giudizio emesso dal consiglio d'amministrazione, sorge l'impugnativa normale innanzi al magistrato, affinché questo riconosca che il risarcimento non è stato adeguato e che è stata accettata dall'interessato la somma fissata nel massimale in via di transazione.

PREZIOSI OLINDO. Io non sono convinto di tutto questo, perché la norma del secondo comma è molto chiara e tassativa, cioè subordina il conseguimento della pensione nel caso di infortunio alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito. Quindi la Cassa non può pagare. Io, invece, mi permetto di proporre la sostituzione di questo comma con un altro: « In caso di invalidità dovuta ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. In questo modo si attribuirebbe alla Cassa un onere di cause che non le è dovuto. Io, caso mai, direi: « In caso di invalidità dovuta ad infortunio, non si consegue il diritto a pensione qualora il danno subito sia stato adeguatamente risarcito ». Così, per negare la

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1963

pensione, occorrerebbe che il danno fosse stato già risarcito.

GUERRIERI EMANUELE. Neppure questa formula eviterebbe gli inconvenienti, perché ci troveremmo sempre di fronte a una condizione di carattere sospensivo, e fino a quando non si accerta se questa condizione si è verificata o non verificata, non si può fare luogo al pagamento da parte della Cassa.

D'altra parte mi rendo conto anche della serietà delle considerazioni svolte dal collega Manco e da altri. Il subordinare l'obbligo da parte della Cassa al pagamento dell'indennità al fatto che il danno non sia stato adeguatamente risarcito comporta una serie di inconvenienti gravissimi, perché bisognerebbe anche considerare il caso di collusione tra il terzo responsabile e il professionista. Il professionista potrebbe avere interesse a conseguire un risarcimento non adeguato, per conservare il diritto a ottenere dalla Cassa l'ulteriore indennità. Quindi non c'è, secondo me, che da accogliere il principio suggerito dall'onorevole Preziosi, che risponde a una norma fondamentale del nostro ordinamento fin dal 1916 e che trova la sua corrispondente norma nella legislazione che riflette gli infortuni sul lavoro. Evidentemente quando prevediamo la pensione per un'invalidità che dipende da infortunio, siamo di fronte a un concetto di assicurazione e si deve perciò far luogo a quella norma di carattere fondamentale, che prevede la surroga dell'istituto assicuratore.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma se un avvocato ha 80 anni, per esempio, si va contro il suo interesse, perché egli può avere interesse a riscuotere al più presto l'indennizzo.

GUERRIERI EMANUELE. Se la Commissione è d'accordo di accogliere il principio della surroga della Cassa per l'indennità dovuta dal terzo, proporrei di sospendere la formulazione della norma, pregando il relatore di tener conto anche della legislazione attuale relativa agli infortuni sul lavoro. Non mi pare poi che sia giusto stabilire il concetto che il professionista che conseguisca un'indennità adeguata non ha diritto a nulla, mentre chi consegue un'indennità che

non raggiunge il limite dell'adeguatezza percepirebbe l'indennità e in più anche l'ulteriore pensione. Questo sarebbe certamente sproporzionato.

AMATUCCI, *Relatore*. Il risarcimento di infortunio è fatto, secondo determinate norme e secondo determinate tabelle. In modo che non può esservi un giudizio soggettivo che la parte ritenga non sia adeguato. Se io ho liquidato una somma X, che corrisponde alla somma X, stabilita nelle tabelle allegate alla legge infortunistica, il risarcimento è adeguato. Noi non possiamo dire non è adeguato, perché soggettivamente non lo ritengo tale. E quelli rispondono: no è adeguatissimo perché ti abbiamo liquidato secondo le tabelle. E come nelle pensioni di guerra; secondo le tabelle.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Bisogna adeguarlo al caso particolare. Qui si tratta di un'indennità che si paga mensilmente e, quindi, non è facile calcolarla. Ecco perché, quando noi diciamo: entro che limiti si deve surrogare? Noi diciamo nei limiti dell'indennità pagata. Ma siccome l'indennizzo è continuativo bisogna ricorrere a un calcolo di capitalizzazione molto complicato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, arrivate le cose a questo punto non rimane che accettare la proposta del relatore che mi pare condivisa da tutti quanti i colleghi e rinviare la discussione a domani.

La V Commissione (Bilancio) nel pomeriggio di oggi ci trasmetterà il parere relativo all'emendamento Pennacchini all'articolo 2; e, pertanto, domattina potremmo concludere la discussione del provvedimento.

Il seguito dell'esame degli articoli è, perciò, rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI